Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 | **Roma — Lunedì 5 Giugno** | **Numero 130**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***

Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto in data 4 giugno 1899, ha nominato Senatore del Regno il comm. prof. *Eugenio Beltrami*, Presidente della R. Accademia dei Lincei in Roma.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 192 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari dell'Interno, della Grazia e della Giustizia e della Guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono condonate le pene restrittive della libertà personale e le pene pecuniarie per i seguenti reati commessi fino alla data del presente decreto:

1° delitti contro la libertà del lavoro;

2° delitti di oltraggio, violenza, resistenza contro persone rivestite di pubblica autorità, o danneggiamento, commessi in occasione di pubbliche dimostrazioni o tumulti;

3° delitti preveduti dagli articoli 125 e 126, 246, 247 e 251 a 255 del Codice penale;

4° delitti preveduti dagli articoli 237, 238, 239, n. 3, 241 e 244 del Codice penale.

Art. 2.

Nei casi indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, le disposizioni di esso non si applicano:

a) a coloro che per delitti della stessa indole, a termini dell'articolo 82 del Codice penale, abbiano riportato condanna a pene restrittive della libertà personale superiori a due anni;

b) agli ammoniti a termini della legge di pubblica sicurezza, quali oziosi, vagabondi o diffamati;

c) ai condannati per gli stessi delitti indicati nei detti numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, quando i delitti medesimi siano accompagnati o connessi a delitti di azione pubblica contro le persone o le proprietà;

d) ai condannati che prima della pubblicazione del presente decreto non siano stati arrestati ovvero non si siano presentati all'Autorità.

Art. 3.

Il presente decreto non pregiudica alle azioni civili ed ai diritti dei terzi derivanti dai reati che ne formano l'oggetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.
BONASI.
G. MIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

Il Numero **186** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo V dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di diritto internazionale privato conclusa fra l'Italia e varî altri Stati all'Aja il 14 novembre 1896, ed al protocollo ad essa addizionale del 22 maggio 1897, le cui ratifiche furono scambiate il 27 aprile 1899.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1899.

UMBERTO.

N. CANEVARO.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

CONVENZIONE *di diritto internazionale privato, firmata dall'Italia, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svizzera.*

14 novembre 1896

Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi d'Espagne, et, en son nom, Sa Majesté la Reine-Régente du royaume, le Président de la république française, Sa Majestè le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et, en son nom, Sa Majesté la Reine-Régente du royaume, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, ect., ect., et le Conseil fédéral suisse, désirant établir des règles communes concernant plusieurs matières de droit international privé, se rapportant à la procédure civile, ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES: le comte Degrelle-Rogier, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour royale des Pays-Bas;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE et, en son nom, Sa Majesté la Reine-Régente du royaume: M. Arturo de Baguer, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour royale des Bay-Bas;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE: le comte de Ségur D'Aguesseau, chargé d'affaires de France à la Haye, et M. Louis Renault, professeur de droit des gens à l'Université de Paris, jurisconsulte conseil au département des affaires étrangères;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE: le marquis Paul de Gregorio, son chargé d'affaires à la Haye;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, DUC DE NASSAU: le comte de Villers, son chargé d'affaires à Berlin;

SA MAJESTÉ LA REINE-RÉGENTE DU ROYAUME DES PAYS-BAS: MM. jonkheer J. Röell, ministre des affaires étrangères, W. van der Kaay, ministre de la justice, et T. M. C. Asser, membre du conseil d'Etat, président des conférences de droit international privé, qui ont eu lieu à la Haye dans les années 1893 et 1894;

SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES, etc, etc.: le comte de Sélir, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour royale des Pays-Bas;

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE: M. Ferdinand Koch, consul général de la confédération suisse à Rotterdam,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des dispositions suivantes:

a) *Communication d'actes judiciaires ou extra-judiciaires.*

Art. 1er. En matière civile ou commerciale, les significations d'actes à destination de l'étranger se feront dans les Etats contractants sur la demande des officiers du Ministère public ou des tribunaux d'un de ces Etats, andressée a l'autorité compétente d'un autre de ces Etats.

La transmission se fera par la voie diplomatique, à moins que la communication directe ne soit admise entre les autorités des deux Etats.

Art. 2. La signification sera faite par les soins de l'autorité requise. Elle ne pourra être refusée que si l'Etat, sur le territoire duquel elle devrait être faite, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Art. 3. Pour faire preuve de la signification, il suffira d'un récépissé daté et légalisé ou d'une attestation de l'autorité requise, constatant le fait et la date de la signification.

Le récépissé ou l'attestation sera transcrit sur l'un des doubles de l'acte à signifier ou annexé à ce double, qui aurait été transmis dans ce but.

Art. 4. Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas:

1° à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes aux intéressés se trouvant à l'étranger;

2° à la faculté pour les intéressés de faire faire des significations directement par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination;

3° à la faculté pour chaque Etat de faire faire, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les significations destinées à l'étranger.

Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n'existe, que si les lois des Etats intéressés ou les conventions intervenues entre eux l'admettent.

b) *Commissions rogatoires.*

Art. 5. En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant pourra, conformément aux dispositions de sa législation, s'adresser par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires.

Art. 6. La transmission des commissions rogatoires se fera par la voie diplomatique, à moins que la communication directe ne soit admise entre les autorités des deux Etats.

Si la commission rogatoire n'est pas rédigée, dans la langue de l'autorité requise, elle devra, sauf entente contraire, être accompagnée d'une traduction, faite dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, et certifiée conforme.

Art. 7. L'autorité judiciaire, à laquelle la commission est adressée, sera obligée d'y satisfaire. Toutefois elle pourra se refuser à y donner suite:

1° si l'authenticité du document n'est pas établie;

2° si dans l'Etat requis l'exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire.

En outre, cette exécution pourra être refusée, si l'Etat, sur le territoire duquel elle devrait avoir lieu, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Art. 8. En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire sera transmise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même Etat, suivant les règles établies par la législation de celui-ci.

Art. 9. Dans tous les cas où la commission rogatoire n'est pas exécutée par l'autorité requise, celle-ci en informera immédiatement l'autorité requérante, en indiquant, dans le cas de l'article 7, les raisons pour lesquelles l'exécution de la commission rogatoire a été refusée et, dans le cas de l'article 8, l'autorité à laquelle la commission est transmise.

Art. 10. L'autorité judiciaire, qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire, appliquera les lois de son pays, en ce qui concerne les formes à suivre.

Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité requérante, tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, même non prévue par la législation de l'Etat requis, pourvu que la forme dont il s'agit ne soit pas prohibée par cette législation.

c) *Caution « judicatum solvi ».*

Art. 11. Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats.

Art. 12. Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des Etats contractants contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la caution ou du dépôt, en vertu soit de l'article 11, soit de la loi de l'Etat où l'action est intentée, seront rendues exécutoires dans chacun des autres Etats contractants par l'autorité compétente, d'après la loi du pays.

Art. 13. L'autorité compétente se bornera à examiner:

1° si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité;

2° si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée.

d) *Assistance judiciaire gratuite.*

Art. 14. Les ressortissants de chacun des Etats contractants seront admis dans tous les autres Etats contractants au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la législation de l'Etat où l'assistance judiciaire gratuite est réclamée.

Art. 15. Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d'indigence doit être délivré ou reçu par les autorités de la résidence habituelle de l'étranger, ou, à défaut de celle-ci, par les autorités de sa résidence actuelle.

Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat ou la déclaration d'indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire du pays où le document doit être produit.

Art. 16 L'autorité compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration d'indigence pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès des autorités des autres Etats contractants.

L'autorité chargée de statuer sur la demande d'assistance judiciaire gratuite conserve, dans les limites de ses attributions, le droit de contrôler les certificats, déclarations et renseignements qui lui sont fournis.

e) *Contrainte par corps.*

Art. 17. La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux étrangers appartenant à un des Etats contractants dans les cas où elle ne serait pas applicable aux ressortissants du pays.

DISPOSITIONS FINALES.

I. La présente convention sera ratifiée. Les ratifications en seront déposées à la Haye le plus tôt possible.

II. Elle aura une durée de cinq ans à partir de la date du dépôt des ratifications.

III. Elle sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation, dans un délai de six mois avant l'expiration de ce terme par l'une des Hautes Parties contractantes.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard du ou des pays qui l'auraient notifiée. La convention restera exécutoire pour les autres Etats.

IV. Le protocole d'adhésion à la présente convention pour les puissances qui ont pris part à la conférence de la Haye de juin-juillet 1894, restera ouvert jusqu'au 1er janvier 1898.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtu de leurs sceaux.

Fait à la Haye, le 14 novembre 1896, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Etats signataires ou adhérents.

(*L. S.*) Comte DE GRELLE-REGIER
(*L. S.*) ARTURO DE BAGUER
(*L. S.*) SÉGUR D'AGUESSEAU
(*L. S.*) L. RÉNAULT
(*L. S.*) P. DE GREGORIO
(*L. S.*) Comte DE VILLERS
(*L. S.*) J. ROËLL
(*L. S.*) VAN DER KAAY
(*L. S.*) T. M. C. ASSER
(*L. S.*) Comte DE SÉLIR
(*L. S.*) F. KOCH

PROTOCOLLO ADDIZIONALE *alla convenzione di diritto internazionale privato firmata all'Aja il 14 novembre 1896*

22 maggio 1897

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Les gouvernements de Belgique, d'Espagne, de France, d'Italie, de Luxembourg, des Pays-Bas, de Portugal, de Suisse, Etats signataires de la convention de droit international privé du 14 novembre 1896, et de Suède et de Norvège, Etats adhérents à cette convention, ayant jugé opportun de compléter la dite con-

vention, les soussignés, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Ad article II.

Il est bien entendu que les nationaux d'un des Etats contractants, qui aurait conclu avec un autre de ces Etats une convention spéciale d'après laquelle la condition de domicile, contenue dans l'article II, ne serait pas requise, seront, dans les cas prévus par cette convention spéciale, dispensés, dans l'Etat avec lequel elle a été conclue, de la caution et du dépôt mentionnés à l'article 11, même s'ils n'ont pas leur domicile dans un des Etats contractants.

Ad articles I *et* II *des dispositions finales.*

Le dépôt des ratifications pourra avoir lieu dès que la majorité des Hautes Parties contractantes sera en mesure de le faire et il en sera dressé un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à tous les Etats contractants.

La présente convention entrera en vigueur quatre semaines après la date dudit procès-verbal.

Le terme de cinq ans visé à l'article II commencera à courir de cette date, même pour les puissances qui auront fait le dépôt après cette date.

Ad article III *des dispositions finales.*

Les mots: « sauf dénonciation dans un délai de six mois avant l'expiration », etc., seront entendus dans ce sens, que la dénonciation doit avoir lieu au moins six mois avant l'expiration.

Le présent protocole additionnel fera partie intégrante de la convention et sera ratifié en même temps que celle-ci.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent protocole additionnel et l'ont revêtu de leurs sceaux.

Fait à La Haye, le 22 mai 1897, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Etats signataires ou adhérents.

pour la Belgique, (*L. S.*) Comte DE GRELLE-ROGIER
pour l'Espagne, (*L. S.*) ARTURO DE BAGUER
pour la France, (*L. S.*) SÉGUR D'AGUESSEAU
pour l'Italie, (*L. S.*) P. DE GREGORIO
pour le Luxembourg, (*L. S.*) Comte DE VILLERS
pour les Pays-Bas, (*L. S*) J. RÖELL
(*L. S.*) VAN DER KAAY
(*L. S.*) T. M. C. ASSER
pour le Portugal, (*L. S.*) Comte DE SÉLIR
pour la Suède et la Norvège, (*L. S.*) AUG. F. GYLDENSTOLPE
pour la Suisse, (*L. S.*) F. KOCH

Il Numero 189 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 febbraio 1899, n. 53, sui provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e di Cittaducale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sopra proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio, di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, e col Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione della legge 20 febbraio 1899, n. 53, sui provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e di Cittaducale, composto di ventotto articoli, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1899.

UMBERTO.

A. FORTIS.
PELLOUX.
VACCHELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO
per l'esecuzione della legge 20 febbraio 1899, n. 53

CAPO I.
Mutui ai Comuni

Art. 1.

I Comuni dei circondari di Rieti e di Cittaducale, colpiti dal terremoto del 28 giugno 1898, i quali intendano ottenere dalla Cassa dei depositi e prestiti i mutui autorizzati dall'articolo 1° della legge 20 febbraio 1899, n. 53, dovranno, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge predetta, presentare, per mezzo del Prefetto della rispettiva provincia, la domanda al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, indicando la somma che desiderano ottenere a mutuo e gli scopi ai quali essa deve servire.

Alla domanda debbono essere allegati i documenti seguenti:

1° copia della deliberazione del Consiglio comunale, presa in doppia lettura, con le norme dell'articolo 162 della legge comunale e provinciale, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa competente, con cui sia stato stabilito l'oggetto del prestito, per le opere, di cui nel citato articolo 1° della legge, la somma da chiedersi a mutuo, il numero delle annualità di ammortamento e la garanzia delle delegazioni sulla sovraimposta dei terreni e dei fabbricati;

2° attestazione del Prefetto che il Comune ha imponibile, entro il limite legale dei 50 centesimi dell'imposta erariale, per tutti gli anni del prestito, la sovraimposta necessaria. Nel caso in cui per l'ammortamento del prestito occorra aumentare l'attuale sovraimposta, pur restando entro il limite legale, o eccedere questo limite, o mantenere l'eccedenza, ove vi fosse, o aumentare l'eccedenza medesima, la Giunta provinciale amministrativa deve dare la sua autorizzazione per tutto il periodo d'ammortamento, tenendo conto della inscrizione in bilancio delle tasse locali obbligatorie, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1894, n. 340;

3° attestazione del Prefetto, corredata da perizia tecnica dell'Ufficio del Genio civile, ovvero da questo riconosciuta, che la somma da mutuare servirà per uno degli scopi indicati dalla legge, e che è in corrispondenza con l'importanza dei lavori da compiersi, debitamente accertati ed approvati;

4° bilancio del Comune.

Art. 2.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, sentita la Commissione Reale, di cui all'articolo 7 della legge, stabilirà per decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei Conti, l'ammon-

tare dei singoli prestiti che potranno dalla Cassa dei depositi e prestiti essere consentiti, fino ad una somma totale massima di due milioni e mezzo.

Art. 3.

Sopra domanda dei Comuni interessati, corredata dei documenti indicati nell'articolo 1° e di un estratto del decreto del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, la Cassa dei depositi e prestiti promuove, secondo le norme in vigore, il Sovrano decreto di concessione dei mutui.

La somministrazione delle somme sarà fatta per la metà subito dopo l'accettazione del prestito ed il rilascio delle delegazioni, salvo che il Prefetto riconosca la necessità di effettuare la somministrazione per intiero; e per l'altra metà, a lavoro compiuto e regolarmente collaudato, in base a certificato dell'Ufficio del Genio civile ed a *nulla osta* del Prefetto.

Art. 4.

Il contributo dello Stato, di cui all'articolo 1° della legge, sarà versato dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio alla Cassa dei depositi e prestiti nella ragione annua del 2 per cento del capitale mutuato e durerà per tutto il periodo stabilito per l'ammortamento dei singoli prestiti.

CAPO II.

Mutui ai privati.

—

Art. 5.

I privati proprietari dei circondari di Rieti e di Cittaducale colpiti dal terremoto del 28 giugno 1898, i quali intendano ottenere i prestiti autorizzati dall'articolo 2 della legge 20 febbraio 1899, n. 53, dovranno, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge predetta, rimettere al Sindaco del rispettivo Comune le domande di mutuo indicanti la professione del richiedente, la somma che gli occorra prendere a prestito, e saranno corredate dai documenti seguenti:

1° prova, mediante atto di notorietà da rilasciarsi dal Pretore, e un certificato dell'Agenzia delle imposte, di essere in condizioni economiche tali da non potere con mezzi propri provvedere in tutto o in parte alla ricostruzione o riparazione del fabbricato distrutto o danneggiato;

2° descrizione sommaria dello stabile danneggiato o distrutto, facendone risultare la destinazione e specialmente se ad uso di abitazione, di bottega o di opificio allo stesso proprietario o ad altri, ed il valore approssimativo;

3° perizia sommaria dei danni cagionati allo stabile, riconosciuta dall'Ufficio del Genio civile;

4° descrizione sommaria e tipo dei lavori di ricostruzione o di riparazione da eseguire, riconosciuta dall'Ufficio del Genio civile;

5° dimostrazione della proprietà nel richiedente dello stabile distrutto o danneggiato;

6° estratto ipotecario relativo allo stabile medesimo;

7° atto di notificazione, qualora occorra, della domanda ai creditori ipotecari indicati nel detto estratto.

Se non vi siano creditori inscritti, si dovrà produrre il certificato ipotecario negativo.

Art. 6.

Le eventuali opposizioni dei creditori inscritti, di cui all'articolo 9 della legge, dovranno essere notificate al sindaco entro dieci giorni dalla notificazione della domanda del proprietario.

La notificazione delle opposizioni dovrà farsi per mezzo di un usciere della Regia Pretura o di quello del Giudice conciliatore.

Art. 7.

Il Sindaco, raccolte le domande coi documenti annessi, ovvero gli atti di opposizione notificati dai creditori ipotecari, e facendoli completare ove occorra, li trasmette al Prefetto della provincia entro venti giorni dalla presentazione, se vi siano creditori inscritti ed entro dieci giorni, se non ve ne siano, corredandoli di un doppio elenco.

Art. 8.

Nella concessione dei prestiti saranno comprese anche le opere di ricostruzione o di riparazione per danni cagionati dal terremoto, incominciate od anche finite prima della presentazione della domanda

Art. 9.

Trascorsi cinque mesi dalla pubblicazione della legge senza che il proprietario dello stabile distrutto o danneggiato abbia prodotto la domanda, il creditore ipotecario, l'usufruttuario o l'usuario, che voglia esercitare il diritto consentitogli dall'articolo 9 della legge stessa, dovrà notificare, per mezzo d'un usciere della Regia Pretura o di quello del Giudice conciliatore, il suo intendimento al proprietario, con diffida di significargli, entro il termine prescritto dall'articolo 6 della legge, se persista nella sua astensione. Simile notificazione dovrà essere fatta agli altri creditori inscritti, gli usufruttuari ed usuari.

Spirato il detto termine senza opposizione da parte del proprietario, il creditore ipotecario, l'usufruttuario od usuario potrà presentare, entro il mese successivo, la domanda nell'interesse proprio, nei modi, con le forme e con i medesimi documenti che il proprietario avrebbe dovuto produrre, accompagnandola con gli atti comprovanti le notificazioni anzidette.

Quando vi siano più creditori, usufruttuari od usuari, essi potranno esercitare in comune il diritto di cui all'articolo 9 della legge, o produrre la domanda nei modi sopra indicati, delegandone la rappresentanza ad uno fra essi.

Art. 10.

Il Sindaco raccoglierà le domande presentate dai creditori, dagli usufruttuari od usuari dello stabile distrutto o danneggiato, con le stesse norme seguite per quelle presentate direttamente dai proprietari.

Art. 11.

Il Prefetto, esaminate le domande pervenutegli, di cui all'articolo 5, e compiute le pratiche che eventualmente occorressero, le trasmetterà con tutti i documenti al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio accompagnandole, ove occorra, con le sue osservazioni.

Con la medesima procedura il Prefetto rimetterà al Ministero le domande di cui all'articolo 9, entro dieci giorni da quello in cui le ha ricevute.

Art. 12.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio promuoverà il parere e le proposte della Commissione Reale di cui all'articolo 7 della legge 20 febbraio 1899, n. 53, intorno all'accoglimento delle domande pervenutegli dai Prefetti, all'ammontare della somma da consentire a mutuo, alle opposizioni dei creditori ipotecari contro le domande dei proprietari.

Art. 13.

La Commissione Reale, nel pronunziarsi intorno all'ammissione delle domande di prestito, darà la preferenza a quelle presentate dai proprietari, usufruttuari, ed usuari a vita per la ricostruzione e la riparazione di case abitate dagli stessi richiedenti e per somme minori.

Art. 14.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, comunica all'Istituto o agli Istituti mutuanti le deliberazioni della Commissione Reale assieme ai documenti presentati dagli interessati.

L'Istituto farà gli accertamenti richiesti dai propri Statuti e, deliberata l'accettazione delle domande, ne darà comunicazione al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale emetterà il relativo decreto Ministeriale di concessione del mutuo che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Art. 15.

Le spese che per perizie, esame legale, stipulazioni di contratti ed altre accessorie, dovessero farsi dall'Istituto o dagli

Istituti mutuanti, saranno a carico dei sovvenuti e verranno prelevate dall'ammontare del mutuo.

Art. 16.

Se l'Istituto mutuante stimi più conveniente di somministrare la somma consentita a mutuo in rate, queste sono anticipate a misura che progrediscono i lavori di ricostruzione o di riparazione dello stabile, in modo che il valore corrispondente alle rate somministrate sia stato incorporato nell'immobile ricostruito o riparato, mediante l'esecuzione dei lavori, giusta il progetto approvato.

La domanda di somministrazione di ciascuna rata sarà fatta dal sovvenuto all'Istituto sovventore, in base ad un certificato rilasciato dal Sindaco del Comune, attestante che i lavori compiuti e il valore incorporato nell'immobile coi lavori compiuti, ne uguaglia l'ammontare.

L'Istituto mutuante, accertato il fondamento della domanda nel modo che crederà migliore, disporrà per il pagamento della rata.

Art. 17.

L'ultima rata sarà prelevata dopo l'accertamento finale e in base alla liquidazione dei lavori eseguiti, da farsi a cura dell'Istituto mutuante.

Se l'importo dei lavori eseguiti risulti inferiore alla somma approvata, la partita del conto corrente a debito del sovvenuto verrà chiusa in base a questo minore importo.

Qualora, al contrario, risulti una eccedenza, il sovrappiù dovrà far carico al sovvenuto.

Art. 18.

Compiuta la somministrazione delle rate, sarà chiuso il conto deducendo, a credito del sovvenuto, l'ammontare dei rimborsi parziali che egli avesse operato, e l'Istituto mutuante, accertato il valore dello stabile riedificato o riparato, con le norme stabilite per il credito fondiario, provvederà alla stipulazione del contratto di mutuo per la somma risultante a debito del sovvenuto.

Art. 19.

Se si tratti di prestiti assunti da un Istituto non autorizzato all'esercizio del credito fondiario, il pagamento ne sarà fatto in contanti.

Se invece si tratti di prestiti assunti da un Istituto autorizzato all'esercizio del Credito fondiario, se ne farà il pagamento in contanti o in cartelle, secondo sarà stabilito fra l'Istituto mutuante ed il mutuatario.

Art. 20.

La eventuale emissione delle cartelle fondiarie non potrà essere fatta se non in corrispondenza all'ammontare delle rate o del mutuo effettivamente pagato.

L'Istituto mutuante dovrà ritirare dalla circolazione tante cartelle quante corrispondano all'ammontare dei rimborsi eventuali fatti dal sovvenuto durante la somministrazione delle rate del mutuo, e di quelli che, tanto per tali mutui quanto per quelli somministrati in una volta, venissero operati nei tempi o nei modi stabiliti dalla legge sul credito fondiario (testo unico) del 22 febbraio 1885, n. 2822 (serie 3ª).

Art. 21.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio avrà facoltà di verificare negli uffici dei singoli Istituti mutuanti la esistenza dei contratti denunziati, le conseguenti scritture ed ogni altro documento che ai medesimi si riferisce.

Art. 22.

Per essere ammessi alla gratuità degli atti di cui all'articolo 10 della legge, ultimo capoverso, gli interessati dovranno produrre un certificato in carta semplice del Sindaco del Comune, attestante che l'atto richiesto occorre per l'ammissione al mutuo consentito dalla legge a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e di Cittaducale. Una eguale dichiarazione, relativa allo scopo cui l'atto serve, dovrà inoltre dagli uffici pubblici inserirsi mediante accertazione, in ciascun atto che essi rilasciano, con riferimento all'articolo 10 della legge stessa.

Art. 23.

In conformità dei contratti denunziati, gli Istituti mutuanti rimetteranno al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, prima del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno, la liquidazione del contributo dello Stato per ciascun mutuatario, distinguendo le somministrazioni dei mutui in rate dai mutui concessi in una sola volta.

La liquidazione sarà fatta in ragione del due per cento del capitale mutuato e durerà per tutto il periodo stabilito per l'ammortamento dei singoli prestiti.

Art. 24.

La somma che, eseguiti i pagamenti complessivi da farsi agli Istituti sullo stanziamento annuale, rimanesse disponibile sul bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per ciascun esercizio, dovrà, fino al termine delle operazioni, ritenersi vincolata a garanzia dell'integrale pagamento del capitale mutuato e degli accessori a favore degli Istituti medesimi.

Art. 25.

Nel caso che il mutuatario non soddisfacesse al pagamento della parte di semestralità posta a suo carico dalla legge, il creditore ipotecario, l'usufruttuario e l'usuario avanno diritto di pagare essi stessi le semestralità medesime. Ove il pagamento non sia avvenuto, l'Istituto mutuante avrà il diritto di procedere alla espropriazione dell'immobile ipotecato, in conformità alle discipline stabilite per l'esercizio del credito fondiario.

Art. 26.

Nel caso di vendita per espropriazione forzata dell'immobile per il quale fu consentito il mutuo secondo il presente Regolamento, il deliberatario potrà profittare del mutuo suddetto, assumendo gli obblighi del primitivo mutuatario, senza che cessi l'azione personale contro quest'ultimo.

Art. 27.

Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualora il prodotto della vendita dello stabile espropriato non fosse sufficiente per rimborsare l'Istituto del capitale mutuato e degli accessori, esso dovrà tenere un conto a parte delle differenze riscontrate, e comunicarne le risultanze al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio alla fine di ogni anno.

Art. 28.

Al termine del complesso delle operazioni, la somma rimasta disponibile sugli stanziamenti annuali nel bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio sarà destinata al pagamento delle differenze di capitale ed accessori non realizzate dagli Istituti e rimaste allo scoperto, tenendo conto delle eventuali compensazioni fra le varie operazioni.

Tale pagamento verrà effettuato per la totalità del disborso verificato, se la somma rimasta disponibile sia sufficiente a coprirlo. In caso contrario, sarà distribuito fra i varî Istituti in proporzione delle perdite da essi subite.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
A. Fortis.

Il Presidente del Consiglio, Ministro dell' Interno
Pelloux.

Il Ministro del Tesoro
Vacchelli.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 1 corrente in Gagliano, provincia di Catanzaro, e in Mestrino, provincia di Padova, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, il 3 giugno 1899.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1049091 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 35, al nome di Negro *Damiano* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Giacomo Negro fu Damiano, domiciliato a Pietraligure (Genova), e N. 1076941, a favore del medesimo, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Negro Giovanni-Giusto-Damiano-Giuseppe fu Giuseppe, minore ecc., (come sopra), vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 2 giugno 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: 1° N. 561435 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 310

2° N. 567210 di L. 10
3° » 590360 » » 230
4° » 627150 » » 235
5° » 803387 » » 1575

al nome di Burzio *Cesare, Francesco*, ALBINA, Giuseppe e *Carola* fu Alberto, minori sotto la patria potestà della madre Vigada Elisa

6° N. 662834 di L. 350
7° » 627655 » » 260

al nome di Burzio *Cesare, Francesco*, ALBINA, GIUSEPPA e *Carola* fu Alberto, minori etc. . . .

8° N. 603185 di L. 1285

al nome di Burzio *Francesco*, ALBINA, *Giuseppe* e *Carola* fu Alberto, etc., furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi le prime sette a Burzio Cesare, Francesco, *Giuseppina-Albina, Giuseppe* e Carola fu Alberto . . . . etc. e l'ultima a Burzio Francesco, *Giuseppina-Albina*, Giuseppe e Carola, etc., veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 3 giugno 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,020,194 e N. 1,043,449 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale rispettivamente per L. 35 e 60 al nome di *Benanti* Leonarda fu Vito, nubile, domiciliata in Palermo « *libere* », furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi ad *Abbinanti* Leonarda fu Vito, nubile, domiciliata in Palermo, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 24 maggio 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 772364 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 5, al nome di Copasso avv. Eugenio *di Giovanni*, domiciliato in Sagliano Micca (Novara), (vincolata per ipoteca), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Copasso avv. Eugenio *di Giuseppe*, etc., etc (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 maggio 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 890568 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 150, al nome di Esposito *Fortuna* fu Gaetano, vedova di Giuseppe Prattico, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Esposito *Fortunata* fu Gaetano, vedova di Giuseppe Prattico, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 maggio 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *Pubblicazione*).

È stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 2987 d'ordine progressivo rilasciata dall'Intendenza di Torino, in data 18-2-99 al sig. Barbè Giuseppe fu Giovanni, pel deposito di sei certificati del Consolidato 5 °/₀ intestati al Beneficio Parrocchiale di Sant'Andrea in Bra (Cuneo) per l'ammontare di L. 495.

Ai termini dell'articolo 334 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione alcuna, sarà provveduto per la con-

segna dei titoli al sig. Barbè, e sarà dichiarata di nessun valore la ricevuta smarrita.

Roma, il 3 giugno 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta N. 141 ordinale, N. 254 di protocollo e 12356 di posizione, rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova, in data 18 febbraio 1898, al signor *Mion* cav. Angelo del fu Camillo, pel deposito da lui fatto di un certificato nominativo 5 °/₀ della rendita di L. 510, con decorrenza dal 1° gennaio 1898, da ipotecarsi per cauzione dell'Esattore del Consorzio Bacchiglione e Colli Euganei pel quinquennio 1898-1902.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, qualora non siano intervenute opposizioni, si provvederà per la consegna del titolo, come sopra vincolato, al detto signor cav. Mion, senza obbligo di esibire la ricevuta dichiarata smarrita, che resterà di niun valore.

Roma, il 24 maggio 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 5 giugno, a lire 107,05.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane, nella settimana dal 5 a tutto l'11 giugno 1899, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 107,15.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno calcolata in conformità del R. decreto 30 dicembre 1897, n. 544.

3 giugno 1899

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato.	5 °/₀ *lordo*	102,69 ½	100,69 ½
	4 ½ °/₀ *netto*	112,06 ⅛	110,93 ⅝
	4 °/₀ *netto*	102,25 ½	100,25 ½
	3 °/₀ *lordo*	63,31 ⅝	62,11 ⅝

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli Operai

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso al posto di *Capo dell'Ufficio Tecnico* della Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai, istituita con legge 17 luglio 1898, n. 350, con sede in Roma.

I concorrenti devono presentare, entro *20* giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda diretta alla Presidenza della Cassa Nazionale presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Divisione *Credito e Previdenza*).

Alla domanda devono essere uniti: 1° Laurea in matematica o diploma d'ingegnere civile; 2° Titoli o scientifici o professionali dai quali risulti conoscenza dell'ordinamento delle assicurazioni sulla vita e dei relativi calcoli matematici; 3° Atto di nascita; 4° Certificato penale; 5° Attestato di buona condotta; 6° Certificato di sana costituzione fisica.

I documenti di cui ai nn. 4, 5 e 6 devono essere di data recente, ed in ogni caso non anteriore al 1° aprile 1899.

Il Capo dell'Ufficio Tecnico sarà retribuito con lo stipendio annuo di lire quattromila, e la prima nomina sarà fatta per un anno, salvo al Consiglio d'Amministrazione la facoltà di confermarla dopo questo periodo d'esperimento.

Per altri schiarimenti rivolgersi alla Divisione Credito e Previdenza presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
DORIA PAMPHILI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 3 giugno 1899

Presidenza del Presidente CHINAGLIA.

La seduta comincia alle 14.5.

LUCIFERO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

COSTA ANDREA si oppone alla concessione dei congedi chiesti da alcuni deputati, notando che si viene in questo modo a diminuire soverchiamente il numero dei deputati che prendono parte ai lavori parlamentari. Propone che questi congedi non siano concessi.

PRESIDENTE osserva che il numero dei congedi finora domandati e concessi non ha nulla di anormale, e che la media dei presenti rimane quale è ordinariamente.

COSTA ANDREA non insiste.

Dimissioni del deputato Alessio Suardo.

PRESIDENTE annuncia che l'on. Alessio Suardo ha presentato, per ragioni di salute, le sue dimissioni.

SILVESTRI e SANTINI propongono che invece gli sia accordato un congedo di tre mesi.

PRESIDENTE pone a partito questa proposta.

(È approvata).

Presentazione di un disegno di legge.

MIRRI, Ministro della guerra, presenta un disegno di legge per « passaggio dalla Regia Armata al Regio Esercito di alcune categorie di militari in congedo ».

PRESIDENTE comunica l'invito alla Camera di farsi rappresentare alla inaugurazione del monumento del senatore Meneghini nel camposanto di Pisa. Delega i deputati di quella provincia.

Interrogazioni.

BONASI, Ministro guardasigilli, risponde alla interrogazione del deputato Morandi, che desidera sapere « se intenda far suo, modificandolo o no, il disegno di legge sulle Sezioni di pretura, promesso e ripromesso da molti suoi predecessori, e presentato finalmente dall'on. Finocchiaro-Aprile.

Risponde in pari tempo ad altre analoghe interrogazioni dei deputati Roselli, Lampiasi, Angelo Majorana, De Giorgio, De Felice-Giuffrida, Chindamo e Vischi.

Dopo aver riassunto i concetti, che informavano il disegno di legge presentato dall'on. Finocchiaro-Aprile, esprime alcuni dubbi circa la parte finanziaria.

Si propone quindi di studiare attentamente la questione nello intento di conciliare gli interessi locali, le necessità della finanza e le supreme esigenze della giustizia.

MORANDI prende atto di queste dichiarazioni, ed aspetta una risposta definitiva prima delle vacanze estive.

BONASI, Ministro guardasigilli, prende questo impegno.

LAMPIASI non può dichiararsi soddisfatto. Da troppo tempo molte popolazioni reclamano soddisfazione di questo interesse di giustizia.

MAJORANA ANGELO lamenta egli pure che ancora non si addivenga ad una soluzione equa, specialmente per le sette preture dimenticate nel 1891 fra cui Assaro. Prende intanto atto delle dichiarazioni del Ministro che, prima delle vacanze, formulerà le sue idee in proposte concrete.

DE FELICE-GIUFFRIDA trova egli pure strano che dopo tanto tempo, ancora non siano maturi gli studî per riparare a evidenti ingiustizie, quale è, per esempio, la soppressione della pretura di Misterbianco.

CHINDAMO rileva la vitale importanza della questione. Si sono soppresse preture indispensabili e se ne sono mantenute delle inutili.

VISCHI deplora che da otto anni a questa parte, agli innumerevoli reclami, non abbiano seguito che promesse sempre inadempiute.

COLAJANNI afferma che questa legge sulle sezioni di pretura sarà una vera legge di riparazione. Molte preture furono ingiustamente soppresse, come la pretura di Calascibetta.

FINOCCHIARO-APRILE riconosce nel guardasigilli assoluto diritto di accettare o modificare i disegni di legge presentati dal suo predecessore: ma deve osservargli che il progetto per le Sezioni di pretura fu accuratamente studiato più che altro per decidere il modo di costituzione e di funzionamento delle Sezioni medesime.

Dopo l'applicazione, indubbiamente erronea ed ingiusta, della legge del 1891, le proteste legittime furono numerose. Esso stesso invitò il Governo a provvedere; e una volta Ministro studiò un disegno di legge mirante a correggere gli errori e riparare le ingiustizie evidenti istituendo Sezioni di pretura là dove erano necessarie, e con piena competenza giurisdizionale. Si riserva di discutere a suo tempo le proposte che presenterà il Gabinetto. (Bene!)

Votazione per l'elezione di un vice-presidente della Camera e di quattro membri della Giunta del bilancio.

BRACCI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Afan de Rivera — Aguglia — Aliberti — Ambrosoli — Angiolini — Arcoleo — Arlotta — Arnaboldi.

Baccelli Guido — Bacci — Barracco — Barzilai — Basetti — Bastogi — Beduschi — Berio — Bertarelli — Bertesi — Bortolini — Bettolo — Biscaretti — Bissolati — Bocchialini — Bonfigli — Bonin — Borsarelli — Boselli — Bracci — Brunetti Eugenio.

Cagnola — Calabria — Caldesi — Calleri Enrico — Calpini — Calvanese — Calvi — Cambray-Digny — Cantalamessa — Capaldo — Capoduro — Cappelleri — Carmine — Casalini — Castelbarco-Albani — Castoldi — Cavalli — Chiapusso — Chiesa — Chindamo — Ciaceri — Cimati — Clementini — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Coffari — Colajanni — Coletti — Colombo Giuseppe — Colosimo — Compagna — Coppino — Cortese — Costa Andrea — Costantini — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Crespi — Crispi — Cuzzi.

Dal Verme — Daneo — D'Ayala-Valva — De Amicis Mansueto — De Asarta — De Donno — De Felice-Giuffrida — De Gaglia — De Giorgio — Del Balzo Gerolamo — De Marinis — De Michele — De Mita — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Prisco — De Renzis — De Riseis Giuseppe — Di Lorenzo — Di Rudinì Antonio — Di Rudinì Carlo — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Terranova — Di Trabia — Donadio — Donati — Donnaperna.

Falconi — Falletti — Farina Emilio — Farina Nicola — Fasce — Fede — Ferraris Napoleone — Ferrero di Cambiano — Ferri — Filì-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Franchetti — Frascara Giuseppe — Freschi — Fulci Nicolò — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana — Galletti — Gallini — Gallo — Garavetti — Gattorno — Gavazzi — Ghigi — Gianolio — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Gorio — Greppi — Grippo.

Lacava — Lampiasi — Laudisi — Lazzaro — Leone — Lojodice — Lovito — Luchini Luigi — Lucernari — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Riccardo.

Magliani — Majorana Angelo — Marazzi Fortunato — Marcora — Marescalchi Alfonso — Mariotti — Mascia — Massimini — Matteucci — Maurigi — Mauro — Mazza — Mazzella — Mazziotti — Meardi — Medici — Melli — Menafoglio — Merello — Mestica — Mezzacapo — Mezzanotte — Miniscalchi — Mirto-Seggio — Mocenni — Monti-Guarnieri Luigi — Morandi — Morelli-Gualtierotti — Morgari — Morpurgo — Murmura — Mussi.

Nasi — Niccolini — Nocito.

Orlando — Orsini-Baroni — Ottavi.

Paganini — Pais-Serra — Pala — Palberti — Pansini — Panzacchi — Papadopoli — Pascolato — Pasolini-Zanelli — Pavia — Penna — Perrotta — Picardi — Piccolo-Cupani — Pinchia — Pini — Pinna — Piola — Piovene — Pivano — Poggi — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prampolini — Prinetti.

Quintieri.

Radice — Randaccio — Reale — Riccio Vincenzo — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rogna — Romanin-Jacur — Romano — Rovasenda — Rubini — Ruffo.

Sacconi — Salandra — Sanseverino — Santini — Saporito — Scaglione — Scalini — Scaramella-Manetti — Solla — Serralunga — Sili — Silvestri — Socci — Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sormani — Soulier — Spirito Francesco — Squitti — Suardi Gianforte.

Talamo — Tarantini — Tecchio — Testa — Testasecca — Tiepolo — Tizzoni — Toaldi — Torlonia Guido — Torlonia Leopoldo — Tornielli — Trinchera — Turbiglio.

Vagliasindi — Valeri — Veneziale — Veronese — Vianello — Vienna — Vischi — Vollaro De Lieto.

Weil-Weiss — Wollembourg.

Zappi — Zeppa.

Sono in congedo:

Bianchi Emilio — Bonacossa.

Calleri Giacomo — Campi — Cavagnari — Ceriana-Mayneri — Chiaradia — Cipelli — Compans — Conti.

D'Alife — Danieli — De Nicolò — De Riseis Luigi.

Fabri — Farinet — Finardi — Fortunato.

Goja.

Lanzavecchia — Luchini Odoardo.

Marsengo-Bastia — Maury — Molmenti.

Oliva.

Ridolfi — Roselli — Rossi Teofilo.

Torrigiani — Tripepi.

Sono ammalati:

Bombrini.

Celotti — Cereseto — Curioni.

Grassi-Pasini — Grossi.

Lugli.

Majorana Giuseppe — Michelozzi.
Pullè.
Ravagli.
Suardo Alessio.

Sono in missione:

Martini.
Pompilj.

Assenti per ufficio pubblico:

Costa Alessandro.
Schiratti.

PRESIDENTE sorteggia i nomi degli scrutatori per la votazione del vice presidente: onorevoli Castiglioni, Franchetti, Carboni-Boj, Radice, Crospi, Mestica, Carlo di Rudinì, Di Bagnasco e Pinna; per i quattro commissarii del bilancio: onorevoli Lampiasi, Melli, Giacomo Calleri, Sciacca della Scala, Stelluti-Scala, Pantano, Piola, Laudisi, Valeri, Guido Torlonia, Cambray-Digny e Chiesa.

Verificazione di poteri.

PANSINI si oppone alla proposta della Giunta delle elezioni di annullare quella di Forlì in persona di Gustavo Chiesi, considerando crudele questo provvedimento alla vigilia dell'amnistia che deve cancellare ogni ricordo dei fatti di maggio.

PRESIDENTE annunzia che è stata chiesta la votazione nominale.

TALAMO, segretario, fa la chiama.

Rispondono sì:

Afan de Rivera — Aguglia — Aliberti — Ambrosoli — Arcoleo — Arlotta — Arnaboldi.

Bacci — Barracco — Bastogi — Bertarelli — Bertolini — Bettòlo — Biancheri — Biscaretti — Bocchialini — Bonfigli — Bonin — Borsarelli — Boselli — Bracci — Brenciaglia — Brunetti Eugenio — Brunialti.

Cagnola — Calabria — Calderoni — Calleri Enrico — Calvanese — Calvi — Cantalamessa — Capaldo — Capoduro — Cappelleri — Carboni-Boj — Carmine — Casalini — Castelbarco-Albani — Castoldi — Chiapusso — Chiesa — Chimirri — Ciaceri — Clementini — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Coffari — Coletti — Colombo Giuseppe — Colosimo — Compagna — Coppino — Cortese — Costantini — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Crispi — Cuzzi.

Dal Verme — Daneo — D'Ayala-Valva — De Amicis Mansueto — De Asarta — De Donno — De Gaglia — De Giorgio — De Michele — De Nava — De Novellis — De Prisco — De Renzis — De Riseis Giuseppe — Di Lorenzo — Di Rudinì Antonio — Di San Giuliano — Di Scalea — Di Terranova — Di Trabia — Donati.

Farina Nicola — Fasce — Fede — Ferraris Napoleone — Ferrero di Cambiano — Filì-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Franchetti — Frascara Giuseppe — Freschi — Fulci Nicolò — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana — Galletti — Gallo — Gavazzi — Gianolio — Giolitti — Giordano Apostoli — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Gorio — Greppi — Grippo.

Lacava — Lampiasi — Laudisi — Leone — Lovito — Lucernari — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi.

Magliani — Manna — Marazzi Fortunato — Mariotti — Mascia — Massimini — Matteucci — Maurigi — Mauro — Mazzella — Mazziotti — Meardi — Medici — Melli — Menafoglio — Merello — Mezzacapo — Mezzanotte — Miniscalchi — Mocenni — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Murmura.

Nocito.

Orsini-Baroni.

Palberti — Panzacchi — Papadopoli — Pascolato — Penna — Perrotta — Picardi — Piccolo-Cupani — Pinchia — Piola — Piovene — Pivano — Poggi — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti.

Quintieri.

Reale — Riccio Vincenzo — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rogna — Romanin-Jacur — Romano — Rovasenda — Rubini — Ruffo.

Sacconi — Salandra — Sanseverino — Santini — Saporito — Scalini — Scaramella-Manetti — Sciacca della Scala — Sella — Serralunga — Sili — Silvestri — Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sormani — Soulier — Spirito Francesco — Stelluti-Scala — Suardi-Gianforte.

Talamo — Tarantini — Testa — Testasecca — Tiepolo — Tizzoni — Toaldi — Torlonia Guido — Torlonia Leopoldo — Tornielli — Trinchera.

Vagliasindi — Valli Eugenio — Veneziale — Vianello — Vienna — Vischi — Vollaro-De Lieto.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zappi — Zeppa.

Rispondono no:

Agnini — Angiolini.

Badaloni — Barzilai — Basetti — Beduschi — Bertesi — Bissolati — Bovio.

Caldesi — Chindamo — Costa Andrea — Credaro.

De Felice-Giuffrida — Ferri.

Garavetti — Gattorno.

Lucchini Luigi — Lazzatto Riccardo.

Marcora — Marescalchi Alfonso — Mazza — Mussi.

Pala — Pansini — Pantano — Pavia — Pinna — Prampolini.

Sani — Socci.

Valeri.

Si astengono:

Baccelli Guido.
Randaccio.

Sono in congedo:

Bianchi Emilio — Bonacossa.

Calleri Giacomo — Campi — Cavagnari — Ceriana-Maynori — Chiaradia — Cipelli — Compans — Conti.

D'Alife — Danieli — De Nicolò — De Riseis.

Fabri — Farinet — Finardi — Fortunato.

Goja.

Lanzavecchia — Luchini Odoardo.

Marsengo-Bastia — Maury — Molmenti.

Oliva.

Ridolfi — Roselli — Rossi Teofilo.

Torrigiani — Tripepi.

Sono ammalati:

Bombrini.

Celotti — Cereseto — Curioni.

Grassi-Pasini — Grossi.

Lugli.

Majorana Giuseppe — Michelozzi.

Pullè.

Ravagli.

Suardo Alessio.

Sono in missione:

Martini.
Pompilj.

Assenti per ufficio pubblico.

Costa Alassandro.
Schiratti.

PRESIDENTE annunzia il risultato della votazione:

Hanno risposto *sì*	211
Hanno risposto *no*	32
Si sono astenuti	2

(La Camera approva le conclusioni della Giunta).

Dichiara vacante il Collegio di Forlì.

Elezione di un vice-presidente.

PRESIDENTE annunzia il risultato della votazione per la elezione di un vice-presidente.

L'on. Gianturco ebbe voti 138; l'on. Gallo 85; l'on. Mussi 31. Schede bianche, nulle e disperse 18.

Proclama eletto l'on. Gianturco.

Presentazione di una relazione.

MAZZIOTTI presenta la relazione sul disegno di legge relativo agli onorarî dei procuratori.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE apre la discussione sulle conclusioni della Giunta per l'annullamento dell'elezione del collegio di Pietrasanta in persona del signor Camillo Ventura, che la Giunta stessa, secondo i risultati numerici, riconosce eletto.

POZZI DOMENICO osserva che la Giunta avrebbe dovuto dichiarare la elezione contestata, affinchè i candidati potessero far valere le loro ragioni, e propone che la Camera dichiari doversi far luogo alla votazione di ballottaggio. (Commenti).

NICCOLINI è d'avviso che, per la gravità del caso, la Camera dovrebbe prendere una risoluzione energica che impedisse il perpetuarsi di una vera immoralità; dovrebbe cioè proclamare senz'altro eletto il candidato che ebbe il maggior numero di voti dopo il Ventura. (Commenti — Rumori all'Estrema Sinistra).

CALDESI trova che la proposta dell'on. Niccolini è contraria alla legge, e costituirebbe una vera sopraffazione della volontà degli elettori, non avendo il Giorgini riportato quella maggioranza assoluta che la legge richiede.

Crede quindi miglior partito accogliere le conclusioni della Giunta.

MAZZA, combattendo le proposte degli onorevoli Pozzi Domenico e Niccolini, perché contrarie alla legge, accetta le conclusioni della Giunta.

SCIACCA DELLA SCALA prega l'on. Niccolini di voler ritirare la sua proposta; e si associa a quella dell'on. Pozzi, che ha positivo fondamento.

LUZZATTO RICCARDO, relatore, fa rilevare come nel verbale dell'Assemblea dei presidenti già si accennava alla mancata assegnazione di molte schede portanti il nome del Ventura, quindi la necessità di rifare l'esame delle schede che escluse in modo assoluto il ballottaggio.

Già due volte la Camera ha annullato la elezione del Ventura, e persistendo le ragioni di nullità, la Giunta doveva necessariamente riproporre l'annullamento.

Quanto alla proposta dell'on. Niccolini fa rilevare che essa urta contro le precise disposizioni di legge, quindi la Giunta non ne ha nemmeno fatto oggetto di discussione.

NICCOLINI ritira la sua proposta e si associa a quella dell'on. Pozzi.

PRESIDENTE mette a partito la proposta dell'on. Domenico Pozzi.

(È respinta e si approvano le conclusioni della Giunta).

PRESIDENTE dichiara vacante il collegio di Pietrasanta.

Legge poi le conclusioni della Giunta per l'annullamento dell'elezione dell'on. Caffarelli nel collegio di Militello.

DI SCALEA nota che le conclusioni della Giunta siano state prese a piccola maggioranza, e ricorda che il relatore precedente propendeva notoriamente per la convalidazione.

Dimostra poi come siano infondate le accuse fatte di pressioni, di violenze e di votazione a scheda aperta. Propone la convalidazione dell'on. Caffarelli.

PINCHIA fa rilevare che la differenza di voti fra i due candidati è notevole e che le accuse di corruzione e di pressione sono state scartate dal Comitato inquirente, essendo risultate troppo vaghe e fantastiche le asserite ingerenze del prefetto. Vorrebbe dal relatore maggiori schiarimenti.

MORELLI-GUALTIEROTTI crede ingiustificate le critiche mosse alle conclusioni della Giunta, che sono state prese a maggioranza dopochè un comitato inquirente aveva proposto unanime l'annullamento dell'elezione. Accenna ad alcune delle irregolarità più gravi che si sono riscontrate, proponendo alla Camera di approvare la proposta di annullamento.

MONTI-GUARNIERI si unisce alle osservazioni e alla proposta dell'on. Morelli-Gualtierotti.

NOCITO, relatore, risponde agli oratori che combatterono le conclusioni della Giunta, dimostrandone la legittimità e la giustizia.

Insiste, perciò, nel proporre alla Camera l'annullamento delle elezioni di Militello in persona dell'on. Caffarelli. (Approvazioni).

DI RUDINI' ANTONIO dichiara di non avere studiata la questione e di non aver letta la relazione (Commenti). Perciò intende solamente di difendere un prefetto dalle molte censure mossegli per l'opera sua nelle elezioni della provincia di Catania, e di protestare contro le accuse fatte al Governo d'allora d'avere esercitato violenta influenza sulle elezioni medesime. (Commenti).

Ricorda che, anche per l'elezione di Giarre, l'on. Nocito pronunziò accuse specifiche contro il prefetto Dall'Oglio; e che una inchiesta smentì una a una tutte quelle accuse. (Commenti — Rumori).

DE FELICE-GIUFFRIDA, dopo le dichiarazioni dell'on. Di Rudinì, si crede in debito di affermare che, nelle elezioni in provincia di Catania, il Prefetto Dall'Oglio, sia pure in disubbidienza degli ordini del Governo, compiè grandi violenze (Commenti) contro gli elettori e contro la legge (Rumori).

PELLOUX, presidente del Consiglio, sente il debito di dichiarare che il prefetto Dall'Oglio è, per quanto gli consta come Ministro dell'interno, un eccellente funzionario.

DI RUDINÌ ANTONIO insiste nelle sue precedenti affermazioni, pregando il presidente del Consiglio di pubblicare l'inchiesta fatta sull'opera del prefetto Dall'Oglio del quale, quando fu Ministro dell'interno, non ebbe altro che da lodarsi. (Commenti).

NOCITO, relatore, comprende il nobile e cavalleresco sentimento dell'on. Di Rudinì: ma deve osservare che, per questa elezione, non ha parlato del prefetto Dall'Oglio, ma solamente di operazioni elettorali. Quanto all'inchiesta ricordata dall'on. Di Rudinì, osserva anzitutto che la Corte d'appello di Catania ha iniziato processo penale per la elezione di Giarre (Bene!) e poi che l'inchiesta non doveva farsi perchè offendeva la Giunta delle elezioni. (Applausi a Sinistra).

DI RUDINÌ ANTONIO risponde che egli, Ministro dell'interno, fece l'inchiesta solamente perchè a ciò invitato dalla Giunta delle elezioni. (Rumori — Approvazioni).

PRESIDENTE annunzia che sulla proposta della Giunta per annullare l'elezione di Militello, è stata chiesta la votazione nominale (Oh!) e anche la votazione segreta. (Rumori — Commenti). La votazione segreta ha la precedenza. (Rumori).

BRACCI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Agnini — Aguglia — Aliberti — Ambrosoli — Angiolini — Arcoleo — Arlotta — Arnaboldi.

Bacci — Badaloni — Barracco — Barzilai — Basetti — Bastogi — Beduschi — Borio — Bertarelli — Bertolini — Biscaretti — Bissolati — Bocchialini — Bonin — Bovio — Bracci — Branca — Brenciaglia — Brunetti Eugenio — Brunialti.

Cagnola — Calabria — Calderoni — Caldesi — Calleri Enrico — Calvanese — Calvi — Cambray-Digny — Cantalamessa — Capaldo — Cappelleri — Castelbarco-Albani — Castoldi — Cavalli — Chiapusso — Chiesa — Chimirri — Chindano — Ciaceri — Cimati — Clementini — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Coffari — Colajanni — Colosimo — Compagna — Coppino — Cortese — Costa Andrea — Costa Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Crespi — Crispi — Cuzzi.

D'Ayala-Valva — De Amicis Mansueto — De Asarta — De Felice-Giuffrida — Del Balzo Gerolamo — De Marinis — De Michele — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Prisco — De Renzis — De Riseis Giuseppe — Diligenti — Di Lorenzo — Di Rudinì Antonio — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Terranova — Di Trabia — Donati.

Falletti — Farina Emilio — Farina Nicola — Fede — Ferraris

Maggiorino — Ferri — Fili-Astolfone — Finocchiaro Aprile — Florena — Fortis — Franchetti — Frascara Giuseppe — Freschi — Fulci Nicolò — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana — Galletti — Gallini — Gallo — Garavetti — Gattorno — Gavazzi — Ghigi — Gianolio — Giolitti — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Gorio — Greppi — Grippo.

Lampiasi — Laudisi — Lazzaro — Leone — Lojodice — Lovito — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Riccardo.

Magliani — Majorana Angelo — Mauna — Marazzi Fortunato — Marcora — Marescalchi Alfonso — Mariotti — Mascia — Massimini — Matteucci — Maurigi — Mauro — Mazza — Mazziotti — Meardi — Medici — Melli — Menafoglio — Mestica — Mezzacapo — Mezzanotte — Miniscalchi — Mirto-Seggio — Mocenni — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morelli-Gualtierotti — Morgari — Morpurgo — Mussi.

Nasi — Niccolini — Nocito.

Orlando — Orsini-Baroni — Ottavi.

Paganini — Pais-Serra — Pala — Palberti — Papadopoli — Pascolato — Pasolini-Zanelli — Pavia — Penna — Perrotta — Picardi — Piccolo-Cupani — Pinchia — Pini — Pinna — Piola — Piovene — Pivano — Podestà — Poggi — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prampolini — Prinetti.

Quintieri.

Radice — Reale — Riccio Vincenzo — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rogna — Romano — Rovasenda — Rubini — Ruffo.

Salandra — Sanseverino — Santini — Saporito — Scalini — Scaramella-Manetti — Sciacca della Scala — Sella — Serralunga — Sili — Silvestri — Socci — Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sormani — Soulier — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte.

Tecchio — Testa — Testasecca — Tiepolo — Tizzoni — Toaldi — Torlonia Guido — Tornielli — Trinchera — Turbiglio,

Vagliasindi — Valeri — Veneziale — Vianello — Vienna — Vischi — Vollaro-De Lieto.

Zappi — Zeppa.

Sono in congedo:

Bianchi Emilio — Bonacossa.

Calleri Giacomo — Campi — Cavagnari — Ceriana-Maynori — Chiaradia — Cipelli — Compans — Conti.

D'Alife — Danieli — De Nicolò — De Riseis Luigi.

Fabri — Farinet — Finardi — Fortunato.

Goja.

Lanzavecchia — Luchini Odoardo.

Marsengo-Bastia — Maury — Molmenti.

Oliva.

Ridolfi — Roselli — Rossi Teofilo.

Torlonia Leopoldo — Torrigiani — Tripepi.

Sono ammalati:

Bombrini.

Colotti — Cereseto — Curioni.

Grassi-Pasini — Grossi.

Lugli.

Majorana Giuseppe — Michelozzi.

Pullè.

Ravagli.

Suardo Alessio.

Sono in missione:

Martini.

Pompilj.

Assenti per ufficio pubblico:

Costa Alessandro.

Schiratti.

Elezione di quattro commissari del bilancio.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione per l'elezione di quattro commissarii del bilancio.

Votanti 270.

Hanno avuto voti: l'on. Gianolio 136, Gavazzi 130, Lovito 113, Frascara 110, Fortunato 92, Ferraris Maggiorino 64, Marcora 64, Fani 61, Pinchia 59.

Proclama eletto l'on. Gianolio, e indice per martedì la votazione di ballottaggio fra gli onorevoli Gavazzi, Frascara, Lovito, Fortunato, Ferraris Maggiorino e Marcora.

Per l'ordine del giorno.

PELLOUX, presidente del Consiglio, propone che mercoledì mattina cominci la discussione del bilancio della guerra.

(È così stabilito).

PRESIDENTE annunzia che sarà discussa nella seduta di giovedì l'elezione contestata del collegio di Corteolona.

Risultamento della votazione per l'elezione di Militello.

PRESIDENTE annunzia che 14 deputati si sono astenuti e che sorge questione se debbano essere valutati per stabilire la maggioranza. (Commenti animatissimi).

FORTIS non crede che si possa farne questione (Bene!). La votazione segreta si sostituisce a quella nominale e per alzata e seduta. E quando la Camera è in numero, non si può neanche discutere che il voto della Camera è rappresentato dalla cifra maggiore di suffragi (Bene!).

SONNINO, VOLLARO-DE LIETO, RICCIO, LAZZARO consentono in questa opinione.

DI SCALEA e PRINETTI domandano se il numero legale vi sia senza i quattordici astenuti (Rumori).

Voci. Ma gli astenuti contribuiscono a formare il numero!

PRESIDENTE annunzia il seguente risultato:

Votanti	240
Favorevoli	119
Contrari	107
Astenuti	14

(La Camera approva le conclusioni della Giunta).

Dichiara vacante il collegio di Militello.

Interrogazioni ed interpellanze.

BRACCI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. Ministro di grazia e giustizia per sapere se intenda proporre miglioramenti nella carriera degli impiegati delle cancellerie giudiziarie.

« Calleri Enrico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. Ministro dell'interno sulla restrittiva interpretazione data colla circolare 17 agosto 1898 al disposto dell'articolo 261 della legge comunale e provinciale.

« Calleri Enrico ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'on. Ministro dei lavori pubblici, per sapere a qual punto si trovino gli studî sull'acquedotto pugliese e se il nuovo progetto si estenda sino all'estremo Salento.

« Codacci-Pisanelli, De Donno ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. Ministro della marina se creda equo sospendere il collocamento a riposo dei vecchi operai degli arsenali sino a quando il Parlamento approvi il disegno di legge sulle pensioni, il quale è all'ordine del giorno della Camera dei deputati.

« De Marinis ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'on. Ministro dei lavori pubblici per sapere a qual punto sieno gli studii tecnici per l'acquedotto pugliese, e se il Governo sia in grado al più presto di fare alla Camera le opportune proposte in adempimento alle promesse date.

« Laudisi, Maury ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. Ministro di grazia e giustizia per sapere se intenda riproporre alla Camera il progetto di legge relativo alla tariffa dei Procuratori già presentato dal suo predecessore.

« Monti-Guarnieri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. Ministro di grazia e giustizia per sapere in virtù di quale legge il giorno 24 maggio u. s. fu operato il sequestro del giornale *Avanti!* perchè pub-

blicava, senza commento, l'ordine del giorno comunicato alle truppe dell'VIII Corpo d'Armata il 10 maggio 1898.

« Bissolati ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare gli onorevoli Ministri di grazia e giustizia e della guerra per apprendere quali provvedimenti intendano proporre a favore degli eredi degli ufficiali e soldati caduti ad Abba-Carima affinchè possano adire le relative eredità mentre la attività di queste per prescrizione o per ispeciali circostanze vanno perdute.

« Cottafavi, De Renzis, Pini, Melli, Magliani, Morpurgo, Vianello, Prisco, Cuzzi, De Novellis, Panzacchi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. Ministro dei lavori pubblici per sapere se il Governo è informato della circolare inviata dalle Società ferroviarie al personale dipendente con ingiunzione di non rispondere alle domande della Commissione Reale, istituita allo scopo di far studii e proposte sul migliore svolgimento del servizio ferroviario.

« Murmura ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno sui motivi pei quali l'autorità politica del circondario di Spezia ha vietata una riunione operaia diretta a far voti perchè il lavoro manuale non sia colpito dalla tassa di ricchezza mobile.

« De Nobili ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze per sapere s'egli intenda concretare in un disegno di legge gli studii dell'ex-ministro Luzzatti circa lo sgravio dei minori contribuenti, anche in visita delle leggi reazionarie che intendano a diminuire negli umili i mezzi per reagire contro l'oppressione fiscale.

« Morgari ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'on. Ministro delle finanze per sapere se non creda conforme a giustizia ed equità modificare l'articolo 94 del regolamento approvato con Regio decreto 29 agosto 1897, n. 512, o quanto meno introdurvi una disposizione transitoria in modo che coloro i quali all'attuazione dello stesso regolamento si trovavano applicati agli uffici del Registro, da oltre due anni, nella qualità di aspiranti all'esame di commesso gerente, possano esservi ammessi, purchè non abbiano compiuto l'età di anni 30, limite massimo di età stabilito all'epoca in cui vennero ammessi al esercitare il relativo tirocinio.

« Pozzo Marco, Diligenti, Rizzetti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici per sapere quali provvedimenti adotterà perchè sia resa capace la stazione di Rosarno ai bisogni del traffico.

« Chindamo ».

MAZZA, a nome anche di altri deputati, propone l'urgenza pel disegno di legge per l'insequestrabilità degli stipendi degli impiegati.

(*È consentita*).

La seduta termina alle 19.40.

NOTIZIE PARLAMENTARI

Per lunedì, 5 giugno, sono convocate le seguenti Commissioni:

alle ore 11 la Commissione incaricata di riferire sui disegni di legge d'iniziativa del Governo per modificazioni alla legge sul reclutamento dell'esercito e sulla leva marittima (112 e 112-*bis*), e sulla proposta di legge d'iniziativa del deputato Stelluti-Scala per aggiunte al testo unico della legge sul reclutamento del Regio esercito (Trasferibilità dei Consigli di leva) (112-*ter*);

alle ore 13 e tre quarti la Giunta generale del Bilancio.

DIARIO ESTERO

Si ha per telegrafo dall'Aja 4 giugno:

Il Comitato di redazione della Conferenza internazionale per la pace tenne ieri un'importante seduta alla quale assistettero il Presidente, de Staal, ed i primi delegati Pauncefote e conte Nigra.

Gli articoli dal 7° al 12°, inclusivamente, del progetto russo furono esaminati e compilati quasi senza alcuna modificazione. Essi riguardano l'Arbitrato internazionale.

I delegati degli Stati-Uniti dichiararono di non potere accettare nella redazione dell'articolo 10° che le questioni monetarie e quelle dei canali interoceanici sieno obbligatoriamente portate dinanzi al Tribunale d'Arbitrato.

La terza Commissione della Conferenza si adunerà lunedì in seduta plenaria per esaminare il lavoro compiuto finora dal Comitato di redazione.

Questo si riunirà mercoledì ed incomincierà la discussione dal punto più importante, cioè dall'articolo 13°, tendente all'istituzione del Tribunale d'Arbitrato.

Vi sono in proposito tre progetti, cioè uno russo, uno inglese ed un altro degli Stati-Uniti, che verranno fusi in uno solo.

In seguito a questa seduta del Comitato di redazione del progetto sull'Arbitrato, si manifesta unanime il desiderio di giungere all'approvazione di un sistema d'Arbitrato permanente.

* * *

Sui lavori della Conferenza all'Aja, la *Kölnische Zeitung* pubblica un lungo articolo in cui dice, tra altro:

« Nei circoli che si possono ritenere bene informati di quanto avviene in seno alla Conferenza per la pace, si elogia il contegno dei delegati russi. Pare che la delegazione russa sia animata dall'esclusiva tendenza di agevolare in tutti i modi un accordo e quindi si mostra molto condiscendente anche di fronte a tutte le proposte di emendamento, siano queste restrittive o tendenti ad allargare i provvedimenti proposti dalla Russia.

Il contegno invece della maggioranza dei rappresentanti di Stati meno forti, è tale da mettere seriamente in dubbio il successo pratico della Conferenza. I rappresentanti di questi Stati si mostrano desiderosi di raggiungere un accordo affatto ideale in forza del quale dovrebbe sparire ogni divario tra la potenzialità militare dei singoli Stati.

« Ognuno capisce però che con siffatte tendenze non si agevola la realizzazione del programma della Conferenza. Se, a mo' d'esempio, delle grandi Potenze come la Francia, la Germania e gli Stati-Uniti si trovano, nelle votazioni, come sarebbe accaduto recentemente, soccombenti di fronte ad una maggioranza di Stati minori che mirano a scopi affatto diversi, non occorre essere profeti per prevedere che deliberazioni adottate a quel modo saranno destinate a rimanere lettera morta. »

* * *

Telegrafano da Madrid, 3 giugno, che l'ex-presidente del Consiglio, sig. Sagasta, ha pronunciato, in una riunione della minoranza liberale del Senato, un discorso, in cui ha detto che aveva l'intenzione di appoggiare tutti i progetti favorevoli alla riorganizzazione delle finanze, ma che si opporrà risolutamente ad ogni reazione politica e religiosa.

* * *

I giornali austriaci hanno da Sofia, in data 2 giugno:

Il *Makedonia*, organo del Comitato macedone d'azione, conferma il ridestarsi di nuova agitazione in Macedonia e la comparsa di quattro bande armate nei distretti montani.

In questi giorni è stato pubblicato un nuovo proclama contro la dominazione turca e la diplomazia europea. Vi si dice, tra altro, che la speranza riposta dai macedoni nella Conferenza internazionale per la pace è completamente svanita, che i delegati bulgari non possono alzar la voce ed essendo stati respinti tutti i reclami dei macedoni, questi devono essersi convinti che l'Europa non vuole ascoltare i loro gemiti e che è ora di agire con ogni mezzo.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

La festa nazionale fu, ieri, festeggiata largamente in Roma. Fin dalle prime ore del mattino la bandiera nazionale, cui s'univano quelle straniere delle Ambasciate e Consolati, sventolava dai balconi degli edifici pubblici e da molte case private.

Alle ore 8 la campana del Campidoglio fece udire i suoi rintocchi nel mentre che i cannoni dei forti sparavano le salve e S. M. il Re, montato a cavallo, seguito da brillantissimo stato maggiore, fra cui spiccavano le uniformi degli addetti militari stranieri, si recava al Macao per passarvi in rivista le truppe della guarnigione.

Queste erano schierate in tre ordini al comando del generale Pedotti.

Terminata la rivista, S. M. il Re si recò in Piazza dell'Indipendenza, ove era già giunta in carrozza S. M. la Regina, ed incominciò la sfilata che provocò grandissimi applausi agli Augusti Sovrani ed alle truppe da parte della popolazione affollatavisi.

Speciali e prolungati applausi ebbe il plotone dei bersaglieri velocipedisti, il quale formò la novità della rivista.

***

Alle ore 11, presenti le Autorità civili e militari, con solennità maggiore del consueto, il Sindaco, accerchiato dagli assessori e da parecchi consiglieri, fregiò la bandiera di Roma della medaglia al valore per la difesa fatta dalla città cinquanta anni or sono, e distribuì le ricompense al valor civile assegnate ai valorosi che ne furono creduti degni dal Re e dal Governo.

Il Sindaco pronunziò un patriottico ed elevato discorso, che, dispiacevolmente, lo spazio c'impedisce di riprodurre.

Il servizio d'onore era fatto dai vigili e dalle guardie civiche in grande uniforme. Sul piazzale del Campidoglio suonava il concerto municipale.

***

Nella sera ebbe luogo al Pincio l'accensione della tradizionale girandola. Da speciale tribuna le LL. MM. il Re e la Regina assistettero allo spettacolo che durò appena mezz'ora con gran dispiacere della grandissima popolazione accorsa a vederlo.

***

Per tutta la sera nelle vie illuminate e nelle piazze principali ove suonavano le musiche militari vi fu grandissima animazione.

L'anniversario dello Statuto fu pure solennizzato, con banchetti ed opere di beneficenza

---

La festa dello Statuto in Italia ed all'estero. — Numerosi dispacci, giunti da tutte le provincie, annunziano essere stato ieri festeggiato dappertutto l'anniversario dello Statuto con riviste militari, premiazioni, commemorazioni e concerti. Nella sera gli edifici pubblici furono illuminati ed i concerti suonarono nelle piazze principali.

Anche dispacci giunti dall'estero annunziano che le colonie italiane festeggiarono lo Statuto con banchetti, concerti e riunioni.

A Napoli la rivista, lungo la via Caracciolo, fu passata da S. A. R. il Principe di Napoli. S. A. R. la Principessa Elena vi assisteva in carrozza.

A Torino le truppe furono passate in rivista da S. A. R. il Duca di Genova, accompagnato da brillante stato maggiore.

S. A. R. il Duca d'Aosta era alla testa delle armi a cavallo.

Le Principesse ed i Principini assistettero allo sfilare delle truppe dalla Loggia Reale.

La popolazione caldamente applaudì i Reali Principi e le truppe.

Durante la rivista ebbero luogo le salve di artiglieria.

***

La Società di M. S. e Cassa Pensioni *G. Garibaldi* di Marsiglia, festeggiando lo Statuto e l'alta onorificenza ottenuta all'Esposizione di Torino, decretò la coniazione di una medaglia da presentarsi a S. M. il Re, quale nuovo pegno d'amor patrio e di fedeltà alla gloriosa Casa di Savoia, affidandone l'incarico al suo Presidente d'onore, Franco Riccabone.

Si ha per telegrafo da Napoli, 5:

« Alle ore 8,53 il Principe e la Principessa di Napoli sono partiti per Roma.

Le LL. AA. RR. furono ossequiate alla stazione dalle autorità ».

Consiglio provinciale di Roma. — Il Consiglio provinciale è convocato per mercoledì prossimo alle ore 8 pom. per comunicazioni degli atti della Commissione disciplinare e provvedimenti relativi.

Commemorazione. — Ieri, a Magenta, venne commemorato il 40° anniversario della battaglia che prende nome da quella città e che aprì le porte di Milano all'esercito franco-italiano. La città era imbandierata ed animatissima. Bande musicali percorrevano le vie, suonando Inni patriottici.

Tutti i treni ed il tram portavano un'immensa folla.

La commemorazione riuscì splendida per concorso ed entusiasmo.

Il corteo si formò al Municipio e mosse all'Ossario tra una fitta ala di popolo.

Il corteo era composto del Sindaco, del Prevosto di Magenta, del Sottoprefetto di Abbiategrasso, del Console francese, dei Comitati italiano e francese, di una rappresentanza di tutte le armi, delle Associazioni militari, popolari, dei Reduci Garibaldini, dei congressisti telegrafici italiani e francesi, dell'on. senatore Annoni, dell'on. deputato Campi, delle altre autorità e delle notabilità della Colonia francese di Milano.

Il corteo era preceduto e seguito da numerose musiche e fiancheggiato da innumerevoli bandiere.

Giunto il corteo all'Ossario, vi vennero deposte numerose corone. Fu quindi celebrata una Messa funebre nella cripta e vennero pronunziati discorsi applauditi dal Sindaco Brocca, dal Prevosto Tragella, dall'on. Campi, dal Console francese, dal rappresentante di Novara, sig. Conti, dal presidente del Comitato, Giacobbe, dall'avv. Cipolla e da altri.

Il piazzale dell'Ossario, ornato di bandiere italiane, francesi ed austro-ungariche, era gremito di popolo che applaudiva e gridava: *Viva l'Italia! Viva la Francia!*

Davanti al monumento di Mac-Mahon le bande intonarono la Marsigliese.

Grande entusiasmo.

Marina militare. — La R. Nave *Liguria* partì ieri da Lisbona.

Marina mercantile. — Ieri l'altro i piroscafi *Saale* e *Kaiser Wilhelm*, del N. L., giunsero il primo a Genova ed il secondo a New-York; i piroscafi *Città di Torino*, *Venezuela* e *Nord Ame-*

rica, della Veloce, partirono il primo ed il terzo da Las Palmas, il secondo da Colon, tutti e tre per Genova.

Ieri i piroscafi *Sirio* e *Perseo*, della N. G. I., giunsero il primo a Montevideo ed il secondo a Barcellona; il piroscafo *Orione*, della stessa N. G. I., partì da Montevideo per Genova.

Il piroscafo *Admiral*, della Deusche Ost-Afrika-Linie, è partito ieri da Lisbona per Napoli, donde ripartirà, il 7 corrente, a mezzanotte, per la costa dell'Africa Orientale ed il Transvaal, colla posta italo-germanica.

— L'*Agenzia Reuter* ha da Gibilterra, 3:

« Il piroscafo *Eddie*, qui approdato, riferisce che all'altezza del Capo Gatt, avvistò il vapore *Alsatran*, il quale segnalò di avere raccolto in quella rada il capitano ed il secondo ingegnere del vapore italiano *Minerva*, che il 1° corrente colò a fondo. La sorte del resto dell'equipaggio è sconosciuta ».

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 3. — Secondo dichiarazioni fatte dal Governo, le condizioni della cessione delle isole Caroline, Palaos e Marianne alla Germania sarebbero le seguenti: La Germania pagherà alla Spagna 25 milioni di pesetas; la Spagna conserverà nelle isole tre stazioni di carbone; la Germania accorda alla Spagna il trattamento della nazione più favorita nel territorio dell'Impero e nelle sue Colonie.

PARIGI, 3. — La Corte di Cassazione ha pronunziato la sentenza sulla revisione del processo Dreyfus alle ore 3,40 pomeridiane.

BERLINO, 3. — Il *Wolff Bureau* ha da Parigi in data di oggi:

« I negoziati col Ministro delle finanze della Repubblica messicana, Limantour, che si trova a Parigi, relativi alla conversione di tutto il debito esterno del Messico, sono terminati.

« Un prestito al 5 0/0 nominale, di 23 milioni di lire sterline, garantito dai dazi doganali, rimborsabile in 45 anni ed inconvertibile, durante dieci anni, sarà emesso dalla Banca Bleichroeder, insieme colla *Deutsche Banck* e colla *Dresdener Banck*, di Berlino, colla Banca Morgan di New-York e di Londra e colla Banca nazionale del Messico.

« La sottoscrizione del prestito sarà pure aperta a New-York ed il denaro quivi versato servirà a rimborsare in contante una parte del debito esterno 6 0/0 ».

PARIGI, 3. — Il Presidente del Consiglio, Dupuy, ha convocato per domani mattina i Ministri della giustizia, della guerra, della marina e delle colonie per conferire circa i provvedimenti da prendersi pel ritorno in Francia di Dreyfus.

PARIGI, 3. — All'apertura dell'udienza della Corte di Cassazione per la proclamazione della sentenza vi fu una ressa indescrivibile.

La sentenza dice:

1° Sulle deduzioni che si vollero trarre dal documento segreto: *Quella canaglia di D.*, che sarebbe stato comunicato al Consiglio di guerra;

Attesochè questa comunicazione risulta dalla dichiarazione dell'ex-Presidente della Repubblica, Casimir Perier, che ciò sapeva dall'ex-Ministro della guerra, generale Mercier, e che, d'altra parte, i generali Mercier e Boisdeffre si rifiutarono di rispondere ed ammisero così implicitamente il fatto;

Attesochè il fatto di rivelazioni posteriori al giudizio e di comunicazione ai giudici di un documento che poteva produrre sui loro animi una impressione decisiva, costituisce un fatto nuovo tale da implicare l'innocenza di Dreyfus;

2° Sulle deduzioni tratte dal *bordereau;*

Attesochè questo documento che forma la base dell'accusa fu sottoposto a cinque periti calligrafici, dei quali tre lo attribuirono a Dreyfus senza che si scoprisse in suo possesso, nè presso negozianti cartolai al minuto, carta di tale specie.

Attesochè nel novembre 1898 un'inchiesta rivelò l'esistenza e condusse al sequestro di due lettere di Esterhazy sopra carta *pelure* identica a quella del *bordereau;*

Attesochè questi fatti sconosciuti al Consiglio di guerra tendono a dimostrare che il *bordereau* non fu scritto da Dreyfus ed a stabilire l'innocenza di questi;

3° Riguardo ai discorsi tenuti dal capitano Lebrun-Rénault;

Attesochè cominciano colla protesta d'innocenza fatta da Dreyfus;

Attesochè è impossibile fissarne il testo esatto: non vi ha luogo a fermarvisi sopra più oltre.

Per questi motivi la Corte cassa ed annulla il giudizio pronunziato il 22 dicembre 1894 contro Alfredo Dreyfus dal primo Consiglio di Guerra del Governo militare di Parigi e rinvia l'imputato davanti al Consiglio di Guerra di Rennes, designato con deliberazione speciale presa in Camera di Consiglio, per essere giudicato sulla seguente quistione: « Dreyfus è egli colpevole di avere, nel 1894, compiute trame o mantenuto intelligenze con Potenza estera o con suoi agenti per spingerla a commettere atti di ostilità, o ad intrapendere la guerra contro la Francia, od a procurargliene i mezzi ?

MADRID, 3. — *Camera dei Deputati* — Pidal è stato eletto Presidente provvisorio.

Un dispaccio da Manilla annunzia che il generale Rios e le truppe spagnuole lasciarono quel porto diretti in Spagna.

WASHINGTON, 4. — Le relazioni diplomatiche tra la Spagna e gli Stati-Uniti sono state ufficialmente ristabilite ieri colla visita del Ministro spagnuolo, conte d'Arcos, al Segretario di Stato Hay e al Presidente della Confederazione, Mac Kinley.

Le interviste furono cordiali.

BERLINO, 4. — Il *Wolff Bureau* ha da Madrid: « Secondo le dichiarazioni del Governo relativamente alla cessione alla Germania delle isole Caroline, Palaos e Marianne, la Spagna accorda all'importazione tedesca la tariffa convenzionale, se però la Germania accorda a quella spagnuola la clausola della nazione più favorita.

BELGRADO, 4. — L'ex-Reggente Ristic è gravemente malato. Il suo stato è disperato.

PARIGI, 4. — Stamane nella riunione fra il Presidente del Consiglio, Dupuy, ed i Ministri della guerra, della marina e delle colonie è stato deciso che l'incrociatore *Sfax*, attualmente a Fort de France, si recherà immediatamente ad imbarcare Dreyfus all'Isola della Salute e lo condurrà a Brest, ove arriverà il 26 corrente.

A Brest Dreyfus sarà immediatamente consegnato alle autorità militari e trasferito al carcere militare di Rennes.

L'apertura della procedura contro il colonnello Du Paty de Clam è principalmente motivata dalle deposizioni fatte dai testimoni dinazi la Corte di Cassazione, tendenti ad imputare a Du Paty de Clam parecchi falsi ed uso di falso.

PARIGI, 4. — Il Presideste della Repubblica, Loubet, col Presidente del Consiglio, Dupuy, si recò ad assistere nel pomeriggio al grande *Steeple-chase* di Auteuil.

La folla salutò rispettosamente il Presidente della Repubblica lungo il percorso; ma, all'arrivo ad Auteuil, fu fatta una violenta dimostrazione con grida di: *Panama! Abbasso Loubet! Viva l'Esercito!* miste ad altre grida di: *Viva Loubet!*

Vennero operati numerosi arresti.

Un individuo che tentava di avvicinarsi alla tribuna del Presidente, venne subito arrestato.

PARIGI, 4. — La dimostrazione ad Auteuil era diretta dalla Lega dei Patriotti. Vi furono numerosi e gravi conflitti dinanzi alla tribuna Presidenziale, che gli ufficiali d'ordinanza del Presi-

dente Loubet e la Guardia repubblicana stentarono a proteggere.

Un dimostrante, il conte Christiani, che tentava di avvicinarsi al Presidente Loubet, venne arrestato.

Vi furono parecchie dimostrazioni in vario senso al grido di: *Viva Loubet! Abbasso Loubet!*

Parecchie altre gravi colluttazioni vi furono fra polizia e dimostranti. Vi furono numerosi feriti ed un centinaio di arrestati, fra cui il conte de Dion.

Il Presidente Loubet tornò all'Eliseo senza ulteriori incidenti. La calma è ora ristabilita.

PARIGI, 4. — Durante il tumulto avvenuto ad Auteuil, l'ufficiale delle guardie di città, Grillière, fu ferito gravemente al cranio.

Il Presidente della Repubblica, Loubet, lo decorò immediatamente della Legion d'Onore.

Il Presidente del Consiglio, Dupuy, ha convocato per stasera, alle ore 9, i Ministri per deliberare sulla situazione.

Sembra certo che la dimostrazione fu organizzata da alcuni membri della Gioventù realista e dagli antisemiti.

Il conte Christiani, che si diresse verso il Presidente Loubet, è membro della Società dello *Steeple chase,* da cui Loubet era stato invitato. Gli arresti operati sono mantenuti provvisoriamente.

Numerosi personaggi politici si sono recati all'Eliseo per esprimere al Presidente Loubet la loro indignazione.

PARIGI, 5. — Emilio Zola è ritornato a Parigi.

Egli scrisse al Procuratore Generale dicendogli che poteva fargli notificare la sentenza di Versailles al suo domicilio.

I Ministri si sono riuniti per deliberare riguardo agli incidenti di Auteuil. Si assicura che il Governo abbia deciso di agire rigorosamente. Si dice che si faranno, oggi, altri arresti.

Il deputato Laloge presenterà oggi alla Camera dei deputati una interpellanza sugli incidenti di Auteuil. Si crede che vi sarà su di essa viva discussione.

Gli arresti furono 43, di cui 24 vennero mantenuti.

Varî arrestati appartengono alla nobiltà. Fra essi vi sono il conte Christiani, Clermont-Tonnerre, Rémusat, de Beaumont, De Villiers, De Dion, De Mun figlio del deputato e Balsan fratello del deputato.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
il dì 3 giugno 1899

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,6.

Barometro a mezzodì	761,4.
Umidità relativa a mezzodì	22.
Vento a mezzodì	N debole.
Cielo	sereno.
Termometro centigrado	Massimo 26°.5 Minimo 13°.0.
Pioggia in 24 ore	mm. 0,0.

Li 3 giugno 1899.

In Europa pressione elevata al Nord, 770 Bodo; relativamente bassa sulla Russia, 757 Arcangelo, Novgorod.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato e temperatura in generale accresciuta, qualche pioggia al Sud ed in Sicilia.

Stamane: cielo quasi ovunque sereno.

Barometro: 768 Belluno; 766 Livorno, Roma, Messina, Lecce; 765 Sassari, Catania; 764 Malta.

Probabilità: venti deboli a freschi settentrionali; cielo vario al Sud, sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E DI GEODINAMICA

Roma, 3 giugno 1899.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura Massima	Temperatura Minima
			Nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	sereno	calmo	24 6	16 0
Massa e Carrara	sereno	calmo	26 0	14 1
Cuneo	sereno	—	21 0	13 5
Torino	sereno	—	25 2	14 0
Alessandria	sereno	—	25 7	13 7
Novara	1/2 coperto	—	28 3	15 1
Domodossola	sereno	—	26 8	10 0
Pavia	sereno	—	27 8	11 8
Milano	1/4 coperto	—	28 6	14 4
Sondrio	sereno	—	25 5	14 3
Bergamo	sereno	—	23 5	16 5
Brescia	sereno	—	27 0	15 2
Cremona	sereno	—	27 2	15 2
Mantova	sereno	—	25 0	16 0
Verona	—	—	—	—
Belluno	sereno	—	24 4	12 5
Udine	sereno	—	25 0	14 7
Treviso	sereno	—	28 0	15 7
Venezia	nebbioso	calmo	24 0	17 2
Padova	sereno	—	25 6	14 8
Rovigo	sereno	—	27 5	14 9
Piacenza	sereno	—	24 9	14 7
Parma	sereno	—	26 7	15 2
Reggio nell'Em.	sereno	—	26 0	15 1
Modena	sereno	—	24 9	14 1
Ferrara	sereno	—	24 2	16 1
Bologna	sereno	—	24 3	14 7
Ravenna	sereno	—	26 3	11 2
Forlì	sereno	—	23 8	11 6
Pesaro	sereno	calmo	21 7	11 0
Ancona	sereno	calmo	22 8	16 6
Urbino	sereno	—	19 6	11 0
Macerata	sereno	—	21 5	15 3
Ascoli Piceno	sereno	—	22 8	13 2
Perugia	sereno	—	21 8	13 6
Camerino	sereno	—	18 7	11 5
Lucca	sereno	—	27 0	12 1
Pisa	sereno	—	27 2	11 2
Livorno	sereno	calmo	26 5	15 8
Firenze	sereno	—	25 7	13 0
Arezzo	sereno	—	23 4	12 5
Siena	sereno	—	22 8	13 3
Grosseto	1/4 coperto		27 1	11 1
Roma	sereno	—	24 3	13 0
Teramo	—	—	—	—
Chieti	sereno	—	20 0	9 2
Aquila	sereno	—	21 6	7 8
Agnone	sereno	—	19 2	11 0
Foggia	sereno	—	23 6	12 2
Bari	sereno	calmo	21 1	14 0
Lecce	sereno	—	24 0	15 5
Caserta	sereno	—	27 7	13 1
Napoli	sereno	calmo	23 1	15 0
Benevento	nebbioso	—	23 5	8 3
Avellino	sereno	—	26 0	5 7
Caggiano	sereno	—	19 0	10 2
Potenza	sereno	—	18 0	8 0
Cosenza	sereno		22 0	12 0
Tiriolo	sereno	—	16 0	9 4
Reggio Calabria	sereno	mosso	21 6	16 4
Trapani	coperto	calmo	21 6	17 7
Palermo	1/2 coperto	calmo	20 0	12 2
Porto Empedocle	1/4 coperto	legg. mosso	22 0	18 0
Caltanissetta	coperto	—	25 0	14 0
Messina	1/4 coperto	calmo	22 3	17 3
Catania	1/4 coperto	calmo	20 6	15 6
Siracusa	3/4 coperto	calmo	31 8	16 8
Cagliari	1/4 coperto	calmo	23 0	16 0
Sassari	1/4 coperto	—	26 7	13 2

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE